

(N. 1771)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 novembre 1956 (V. Stampato N. 1552)*

d'iniziativa dei Deputati SAVIO Emanuela, GIRAUDO, SEDATI, BADALONI Maria, BONOMI, BUZZI, PASTORE, BOVETTI, CAPPUGI, GRAZIOSI, BUCCIARELLI DUCCI, ZACCAGNINI, GERMANI, RESTA, SALIZZONI, VALSECCHI, VISCHIA, FRANCESCHINI Francesco, BUBBIO, STELLA, BIMA, RAPELLI, CONCI Elisabetta, MARTINO Edoardo, FRANZO, FERRARIS Emanuele, BRUSASCA, DAL CANTON Maria Pia, PITZALIS, BONTADE Margherita, VICENTINI, GOTELLI Angela, MENOTTI, LONGONI, CAVALLI, SCOCA, SANGALLI, GALATI, CONCETTI, TITOMANLIO Vittoria, CERVONE, DE MEO, MAROTTA, SORGI, ROMANATO, MONTINI, BUTTÈ, AIMI, AMATUCCI, SEMERARO Gabriele, VIALE, PACATI, DIECIDUE, HELFER, PERLINGIERI, GEREMIA, CAIATI, D'ESTE Ida, GUERRIERI Filippo, D'AMBROSIO, VALANDRO Gigliola, GENNAI TONIETTI Erisia, DAZZI, SANZO, BOLLA, NATALI, CORONA Giacomo, MARENGHI, MURDACA, DE' COCCI, SCARASCIA, NEGRARI, MICHELI, SENSI, GIGLIA, FINA, PEDINA.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1956

Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La scuola elementare nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'Ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento

che sarà emanato dal Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente articolo 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.

Art. 3.

Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui all'articolo 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.

Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

Art. 4.

Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel Comune.

Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'articolo 2 non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.

In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all'articolo 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nel conferimento dell'incarico annuale.

Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla

permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.

Art. 5.

L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'articolo 2.

Ai Comuni che, per le scuole di cui all'articolo 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 6.

Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.